

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definitiva formazione del passivo - articolo 273, comma 5, ccii)

Il giudice delegato

Nella liquidazione controllata n. 24 del ruolo generale dell'anno 2023, a carico di ELISA BOTTAZZI, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata aperta a carico della sig.ra Elisa Bottazzi;

letta l'istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dai creditori Gaia SPV Srl e Siena NPL 2018 Srl;

rilevato che Gaia SPV Srl ha chiesto di essere ammessa al passivo della procedura per la somma di euro 38.758,17 in via chirografaria, quale scoperto del conto corrente acceso presso BNL SpA dalla società Nuova BBO Srl, di cui la debitrice era garante;

che nel progetto di stato passivo, il liquidatore ha escluso interamente il credito *«per intervenuta prescrizione, tenuto conto che l'ultimo atto interruttivo di cui si ha notizia [lettera di revoca degli affidamenti di BNL SpA] risale al 10/12/2008»*;

che nelle proprie osservazioni Gaia SPV Srl ha insistito per l'ammissione del credito come richiesto, osservando che il termine di prescrizione si sarebbe interrotto per effetto dell'apertura del fallimento della debitrice principale Nuova BBO Srl, dichiarato nel 2010 e chiuso nel 2017 e che alla debitrice Bottazzi, in veste di garante, sarebbe comunque stata trasmessa la comunicazione di cessione del credito in data 14/09/2020;

ritenuta la non fondatezza delle osservazioni presentate dall'istante;

osservato, infatti, che né l'originaria cedente né le successive cessionarie del credito risultano avere presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della Nuova BBO Srl (circostanza non contestata);

ritenuto che solo la domanda di ammissione al passivo del fallimento, equiparabile a domanda giudiziale, avrebbe potuto produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, non anche la semplice apertura del fallimento, come invece preteso dall'istante;

che al momento della comunicazione dell'intervenuta cessione (14/09/2020), il diritto di credito dell'istante era quindi già prescritto;

rilevato che Siena NPL 2018 Srl ha chiesto di essere ammessa al passivo della procedura per la somma di euro 35.050,30 (di cui euro 30.961,55 titolo di capitale ed euro 4.088,75 a titolo di interessi legali dal 22/08/2009 al 30/01/2023), in via chirografaria, per saldo debito del c/c n. 1219, nonché per l'ulteriore somma di euro 57.848,53 (di cui euro 50.462,79 ed euro 7.385,74 a titolo di interessi legali dal 22/08/2009 al 30/01/2023), in via chirografaria, per residuo debito relativo al contratto anticipi n. 1220;



che nel progetto di stato passivo, il liquidatore ha ammesso il credito per euro 85.510,50 in via chirografaria, escludendo l'istante per euro 7.388,33 a titolo di interessi;

che il liquidatore ha motivato l'esclusione osservando che, dopo la chiusura del fallimento della debitrice principale Nuova BBO Srl (27/09/2017), l'unico atto interruttivo della prescrizione è stato la domanda di ammissione al passivo nella presente procedura (datata 06/11/2023), con la conseguenza che *«gli interessi maturati precedentemente al 6 novembre 2018 sono prescritti applicandosi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.»*;

che nelle proprie osservazioni Siena NPL 2018 Srl ha contestato la suddetta esclusione, producendo un atto interruttivo della prescrizione notificato alla debitrice in data 17/10/2017;

ritenute infondate le osservazioni proposte dall'istante;

osservato, infatti, che in assenza di un titolo giudiziale definitivo (art. 2953 codice civile), gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui al citato art. 2948 n. 4 codice civile, il cui relativo termine decorre dal giorno della loro maturazione (art. 821, comma 3, codice civile);

ritenuto quindi che la lettera notifica alla debitrice il 17/10/2017 non abbia alcuna valenza interruttiva della prescrizione correttamente eccepita dal liquidatore;

p.q.m.

visto l'art. 273, comma 5, ccii, così provvede:

I. forma in via definitiva lo stato passivo in conformità al progetto predisposto dal liquidatore;

II. dispone che il liquidatore provveda a comunicare il progetto di stato passivo, come definitivamente formato dal giudice, alla cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 20/12/2023.

il giudice delegato
Niccolò Stanzani Maserati

Istanza o ricorso associato telematicamente al decreto che precede:

